



Segreteria

Negoziazione Assistita

Si segnala che l'accordo con il quale viene risolta la controversia fra i coniugi ai sensi dell'art. 6 L.162/14 DEVE essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Gli Avvocati DEVONO DARE ESPRESSAMENTE ATTO:

- di aver tentato di conciliare le parti
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare

Gli Avvocati DEVONO CERTIFICARE ai sensi dell'art. 5, secondo comma. L. 162/14:

- la autografia delle firme
- la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

Gli Avvocati sono tenuti, ai sensi dell'art. 11 D.L. 162/2014 di conversione D.L. 132/2014, a trasmettere copia della Negoziazione Assistita, debitamente autorizzata, al Consiglio dell'Ordine circondariale ove l'accordo è stato raggiunto ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui risulta iscritto uno dei due difensori.



Procura della Repubblica Monza

Palazzo di Giustizia – Piazza Garibaldi, 10
20900 Monza



Ordine Avvocati Monza

Palazzo di Giustizia – Piazza Garibaldi, 10
20900 Monza



Comune di Monza

Piazza Trento e Trieste, 1
20900 Monza

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA
COMUNE DI MONZA**

**LINEE GUIDA CONDIVISE per la
INDIVIDUAZIONE DI UNA PRASSI CONDIVISA IN TEMA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 L. 10/11/2014 N. 162**

Il Procuratore della Repubblica di Monza
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza
Il Sindaco di Monza

- considerato che la legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10/11/2014, ha introdotto all'art. 6 la "**negoziazione assistita da un avvocato per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**", quale strumento alternativo rispetto alla soluzione giurisdizionale dei medesimi istituti;
- considerata la individuazione di misure alternative innovative di risoluzione della controversia nella materia in oggetto;
- ritenuta la opportunità di procedere, sulla base di specifici punti di intesa, di seguito meglio indicati, alla individuazione di una modalità operativa condivisa per la corretta applicazione della negoziazione assistita di nuova introduzione;
- letta la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 19/2014 del 28/11/2014;

concordano

le seguenti linee guida da adottarsi per la applicazione della negoziazione assistita dagli avvocati per tutte le ipotesi previste all'art. 6 L. 162/14:

- 1)** L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati per gli istituti previsti, deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica del

A



Procura della Repubblica Monza

Palazzo di Giustizia – Piazza Garibaldi, 10
20900 Monza



Ordine Avvocati Monza

Palazzo di Giustizia – Piazza Garibaldi, 10
20900 Monza



Comune di Monza

Piazza Trento e Trieste, 1
20900 Monza

Tribunale di Monza - Segreteria Centrale 1° piano - mediante la consegna di cinque copie dell'accordo redatto e sottoscritto in originale secondo le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6 legge citata, una delle quali, corredata dalla documentazione indicata nell'allegato 1, verrà trattenuta e conservata dalla Segreteria Centrale, quale "originale".

2) Nel testo dell'accordo ciascun avvocato avrà cura di indicare, in aggiunta al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche l'indirizzo di posta elettronica "ordinario" e ciò al fine del tempestivo invio delle comunicazioni da parte della Segreteria Centrale della Procura della Repubblica;

3) A seguito della emissione di **nullaosta** ovvero di **autorizzazione** della Procura, la Segreteria Centrale provvederà ad inviare tempestivamente comunicazione agli avvocati che hanno redatto la negoziazione assistita affinché ciascuno di essi provveda al ritiro di due copie autentiche dell'accordo, una per la parte ed una per la tempestiva trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Il Comune di Monza accetterà anche la presentazione dell'accordo in unica copia purchè, in via alternativa:

1) la nota di trasmissione venga sottoscritta da entrambi gli avvocati;

2) nel testo dell'accordo venga inserito il mandato ad uno dei difensori per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile;

4) Il ritiro delle copie autentiche dell'accordo, munito del nullaosta ovvero della autorizzazione del Pubblico Ministero, verrà effettuato presso la stanza 304 della Procura – 3° piano - nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00, a cura del difensore personalmente, ovvero di persona munita di delega scritta;

5) Il termine di dieci giorni previsto per la trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile del



Procura della Repubblica Monza

Palazzo di Giustizia – Piazza Garibaldi, 10
20900 Monza



Ordine Avvocati Monza

Palazzo di Giustizia – Piazza Garibaldi, 10
20900 Monza



Comune di Monza

Piazza Trento e Trieste, 1
20900 Monza

Comune competente, a cura di entrambi gli avvocati, come previsto dall'art. 6 comma 3 legge citata, si intende decorrente dalla data di consegna delle copie autentiche previsto al punto precedente;

- 6) Allo stato, ed in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Giustizia, non viene richiesto il pagamento del contributo unificato; le copie rilasciate dalla Procura saranno soggette al pagamento dei diritti di copia;
- 7) Il termine di dieci giorni per la trasmissione dell'accordo alla Procura -- previsto dall'art. 6, comma 2, legge citata - si intende ordinatorio; tuttavia, l'eventuale eccessivo ritardo della detta trasmissione potrà influire sul giudizio di attualità e, conseguentemente, di adeguatezza delle condizioni ivi concordate rispetto all'interesse dei minori.

Monza, 16/01/2015

Allegato n.1 alle Linee guida per la negoziazione assistita

Il Procuratore della Repubblica di Monza
 Il Procuratore della Repubblica
 Corrado Carnevali



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza

Il Sindaco di Monza



LINEE GUIDA PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE ALL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- stato di famiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni per ciascun coniuge in presenza di figli minorenni, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, portatori di handicap grave attestata da certificazione sanitaria

DIVORZI

- atto integrale di matrimonio
- stato di famiglia di entrambi i coniugi
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni per ciascun coniuge in presenza di figli minorenni, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, portatori di handicap grave attestata da certificazione sanitaria
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

oppure

- copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
- copia autentica del verbale di udienza presidenziale con provvedimento di autorizzazione a vivere separati

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/14

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato Civile ex art. 12 Legge 162/2014

MODIFICHE SEPARAZIONI

- stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica verbale di separazione omologata

oppure

- copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/14

oppure

- copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato Civile ex art. 12 Legge 162/2014

MODIFICHE DIVORZI

- stato di famiglia e di residenza di entrambi gli ex coniugi
- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato

oppure

- copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162/14

oppure

- copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato Civile ex art. 12 Legge 162/2014.

